



NOTAIO
RITA MERONE

REPERTORIO N. 62.184

RACCOLTA N. 30.966

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
PER MODIFICA DI STATUTO SOCIALE DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila diciannove il giorno nove del mese di maggio alle ore 19,28
(diciannove e ventotto)

REGISTRATO A BOLOGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
BOLOGNA
II 13/05/2019
AL N. 10179
SERIE 1T
ESATTI € 556,00

09/05/2019

In Bologna, Via Irnerio n. 12/3, presso la Sala Riunioni del Condominio Irnerio.

Innanzitutto a me dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, con studio in Via del Monte n. 8

E' PRESENTE:

Il signor:

- MELCHIONDA VITTORIO, nato a Bologna il 29 settembre 1966, domiciliato per la carica in Bologna, Via Irnerio n. 12/3.

Il medesimo, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione di promozione sociale "SOCIETA' DI CREMAZIONE - SO.CREM Bologna", con sede in Bologna, Via Irnerio n. 12/3, eretta in Ente Morale con Regio Decreto n. 348 del 19 novembre 1899, avente personalità giuridica, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Bologna al n. 756 pagina 182 volume V^A, presso il Registro Regionale delle Fondazioni e Associazioni della Regione Emilia Romagna al n. 208 in data 11 novembre 2002, presso il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Emilia Romagna al n. 2364 con atto di iscrizione n. 71290 del 24 marzo 2004, Codice Fiscale 80011570373, P.IVA 03836200372, iscritta al REA presso il Registro Imprese di Bologna al numero 397858, ente di nazionalità italiana, costituito in Italia, mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Parte Straordinaria:

1. Approvazione delle modifiche allo Statuto richieste in ottemperanza al Codice del Terzo settore - DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117, vigente al 13 settembre 2018.

OMISSIS

Pertanto il componente mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria, ai sensi dell'art. 18, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta io Notaio dò atto di quanto segue:

ai sensi dell'art.15 dello Statuto Sociale il Dott. MELCHIONDA VITTORIO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, assume la Presidenza dell'Assemblea e pertanto constata e dichiara:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto Sociale;

- che sono presenti e rappresentati n. 19 (diciannove)

soci su n. 4134 (quattromilacentotrentaquattro)

soci come risulta dall'elenco allegato al presente atto con la lettera "A" pre-

via lettura e previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio;

- che per il Consiglio Direttivo sono presenti: il Comparente, quale Presidente, il signor Niccolò Stanzani Maserati, quale Vice-Presidente; i signori Roberto Dalle Nogare, Gloria Masina, Annalisa Pession, Monica Mischiatti, quali Consiglieri.

Il Dott. MELCHIONDA VITTORIO, dichiara quindi che l'assemblea è regolarmente costituita, e può validamente deliberare, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando la sua esposizione, il Presidente illustra agli intervenuti le proposte modifiche allo statuto sociale, richieste in ottemperanza al Codice del Terzo Settore, Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modifiche ed integrazioni.

Più dettagliatamente, il dott. MELCHIONDA VITTORIO precisa che tali modifiche consisteranno in quanto segue:

- modifica dell' articolo 1 Costituzione e denominazione, al fine di inserire nella denominazione sociale l'indicazione dell' acronimo APS, così come previsto dall' art. 35, 5 comma del Codice del Terzo Settore;
- modifica dell' articolo 2 Finalità, al fine di riformulare le attività svolte secondo quanto previsto dall' art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- modifica dell' art. 3 Iscrizione, al fine eliminare l'inciso che la manifestazione di volontà ad aderire all'associazione possa essere espressa da un terzo in vece dell' interessato incapace di intendere e volere;
- introduzione dell' art. 4 Ammissione, al fine di disciplinare la procedura di ammissione all'associazione ai sensi dell' art. 23 del Codice del Terzo Settore e conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto;
- modifica dell'art. 7 (ora art. 8) Diritti, al fine di prevedere il diritto degli associati di esaminare i libri sociali ai sensi dell' art. 15, 3 comma del Codice del Terzo Settore;
- modifica dell' art. 11 (ora art. 12) Utilizzazione dei proventi, al fine di specificare il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione come previsto dall'art. 8, comma 2 del Codice del Terzo Settore;
- eliminazione dell' art. 13 Deposito delle disponibilità;
- modifica dell' art. 15 Organizzazione e poteri, al fine di prevedere la competenza dell' Assemblea a deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e a promuovere azione di responsabilità nei loro confronti, nonché a deliberare sull'esclusione del socio, come previsto dall' art. 25, comma 1 del Codice del Terzo Settore;
- modifica dell'art. 17 Assemblea Ordinaria, dove viene eliminato il riferimento all'articolo 38;
- modifica dell' art. 18 Assemblea Straordinaria, al fine di prevedere la convocazione dell' Assemblea Straordinaria per deliberare sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- modifica dell' art. 21 Prima convocazione, per riformulazione dell'articolo;
- modifica dell'art. 29 Elezione, cariche e incompatibilità, per riformulazione dell'articolo;
- modifica dell' art. 31 Attribuzioni del Consiglio, al fine di ridefinire le competenze del Consiglio Direttivo prevedendo altresì il potere di nominare il Direttore come già previsto dall'art. 34 ;
- modifica dell'art. 34 Il Direttore, per lieve variazione lessicale;
- modifica dell'art. 38 Consistenza, durata, ricostituzione e incompatibilità, per

adeguamento della disciplina dell' Organo di Controllo a quanto previsto dall' art. 30 del Codice del Terzo Settore in materia,

- modifica dell'art. 41 Causa di scioglimento, per inserimento delle modalità e delle maggioranze già previste nello statuto;

- modifica dell'art. 42 Operazioni, per inserire il rinvio all' art. 9 del Codice del Terzo Settore in materia di devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

A questo punto il Presidente dà lettura all'Assemblea degli articoli dello statuto sociale nella nuova stesura proposta, raffrontandone il precedente testo.

Dopo breve discussione l'Assemblea con il voto palese e favorevole dei soci, presenti e rappresentati,

DELIBERA

1) di modificare come segue gli articoli 1, 2 e 3; di introdurre un nuovo articolo 4) Ammissione e conseguente rinumerazione degli articoli successivi fino all'articolo 13; di modificare gli articoli 7, 11; di eliminare l'articolo 13) Deposito delle disponibilità; di modificare gli articoli 15, 17, 18, 21, 29, 31, 34, 38, 41 e 42; il tutto come segue:

"Art. 1) Costituzione e denominazione

E' costituita in Bologna una Associazione di Promozione Sociale denominata "SOCIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM Bologna APS" per brevità, anche SO.CREM BOLOGNA APS.

Art. 2) Finalità

L'Associazione ha come scopo la Creazione delle salme e lo svolgimento di ogni attività attinente e connessa, da realizzarsi, senza fini di lucro, nella più efficace tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento della pietà verso i defunti:

- 1) sollevando i congiunti dall'onere delle pratiche che l'ordinamento impone per la cremazione con l'obiettivo della loro massima speditezza;

- 2) predisponendo un servizio che consenta il raccoglimento commemorativo con modalità coerenti con la volontà e, comunque, con l'impostazione ideologica del defunto, ferma l'osservanza dei principi costituzionali vigenti;

- 3) curando che eventuali oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa se non completamente coperti dai pubblici sovvenzionamenti;

- 4) operando affinché le modalità della dispersione delle ceneri siano ammesse col solo limite dell'ossequio della volontà del defunto secondo il comune senso di pietà dell'evento.

L'Associazione potrà in essere, quale mandataria speciale del Socio, ogni comportamento necessario per attuarne la volontà di cremazione e di destinazione delle ceneri.

L'Associazione, quale attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, organizza iniziative culturali, mutualistiche, editoriali, di utilità sociale e di solidarietà idonee all'incisiva attuazione e alla diffusione dello scopo associativo.

L'Associazione collabora con Associazioni di Promozione Sociale che perseguano finalità analoghe e con altre Società di Creazione per la migliore realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto.

L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà assumere iniziative, anche di natura commerciale, connesse ed affini, utili alla realizzazione degli scopi associativi e ad essi attinenti, sia direttamente che indirettamente.

Art. 3) Iscrizione

Può iscriversi alla Associazione ogni persona, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che abbia compiuto i diciotto anni di età o, se minore, quando esprima assenso chi esercita su di essa la potestà.

Art. 4) Ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda di ammissione su apposito modulo indirizzato al Consiglio Direttivo dell'Associazione, accompagnata dal pagamento della quota associativa.

La qualità di socio si acquista automaticamente con la presentazione della domanda di ammissione e il pagamento della quota associativa.

Nel caso la domanda di ammissione a socio venga rigettata, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 23 D. Lgs n. 117/2017.

Art. 5) Categorie

I Soci si distinguono in Soci **Effettivi** ed **Onorari**; sono esclusi vincoli associativi a termine.

Art. 6) Soci Effettivi

I Soci **Effettivi** sono coloro che aderiscono per iscritto allo scopo dell'Associazione.

Art. 7) Soci Onorari

I Soci **Onorari** sono coloro che favoriscono, con operatività efficiente, le finalità dell'Associazione ed il cui apporto si dimostri utile per consolidarle e diffonderle.

Essi sono esentati dagli oneri associativi.

La proclamazione a Socio Onorario, che, per i non soci ne presuppone l'accettazione scritta a divenire Soci, deve essere effettuata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8) Diritti

Tutti i **Soci Effettivi** in regola con il pagamento delle quote associative **ed i Soci Onorari** hanno diritto di intervenire alle Assemblee; di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; di ricoprire le cariche sociali.

Tutti i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Il Socio che intende esercitare tale diritto, dovrà previamente avvisare il Presidente che metterà a disposizione i libri sociali per la loro consultazione.

Il Socio può ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 9) Recesso ed esclusione

Il Socio che recede dall'Associazione non ha diritto di retrocessione delle somme versate per iscrizione e quote associative.

Il Socio che non versa la quota associativa per tre anni consecutivi può essere escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo che gli deve essere comunicato per iscritto.

Art. 10) Espulsione

Il Consiglio Direttivo può motivatamente espellere il Socio ritenuto indegno di appartenere all'Associazione qualora abbia tenuto comportamenti che ne contrastino le finalità o costituiscano gravi violazioni degli obblighi statuari.

Il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dell'addebito con termine di cinque giorni per giustificazioni scritte da parte del destinatario, adotta il provvedimento di cui sopra.

La prima assemblea ordinaria dei Soci successiva alla deliberazione del

Consiglio Direttivo la esamina in contraddittorio con la presenza dell'interessato. All'esito, l'Assemblea ratificherà o meno la decisione del Consiglio Direttivo.

In caso di ratifica, il provvedimento di esclusione è immediatamente esecutivo ed operante dalla annotazione dello stesso nel libro dei soci.

Art. 11) Proventi

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- versamenti dei Soci;
- oblazioni;
- interessi dei capitali accumulati;
- contributi ai costi delle cremazioni;
- qualunque altro introito percepito nell'attuazione delle finalità istituzionali.

Art. 12) Utilizzazione dei proventi

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve e il capitale rispettivamente realizzati e accumulati in base alle attività svolte ai sensi dell'art. 2, devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente alle disposizioni dello Statuto e alle delibere della Assemblea.

E' vietata qualsiasi distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche con modalità indirette.

Art. 13) Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- rendite accumulate;
- lasciti e donazioni;
- beni mobili e immobili di proprietà.

Art. 15) Organizzazione e poteri

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di carica; ne svolge i compiti di segretario il Direttore, e in mancanza, il Consigliere designato dal Presidente.

L'Assemblea delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulle nomine del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico, se previsto;
- c) sull'approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo;

d) sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) sull'espulsione del socio;

f) sull'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;

g) sull'approvazione di eventuali regolamenti;

h) sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Associazione e sulla nomina dei liquidatori;

i) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, ivi compresi, se proposti dal Consiglio, quelli della proclamazione del Socio Onorario e dell'accettazione di donazioni e lasciti che impongano vincoli all'Associazione.

Art. 17) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno:

a) per sentire esporre la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento morale ed economico dell'Associazione, e l'eventuale relazione ex art. 38 del presente Statuto;

b) per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio suddetto e su quello preventivo; precisando che il bilancio consuntivo è presentato agli associati, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale – che si chiude al 31 dicembre di ogni anno – ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione;

c) per eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico se previsti, ovvero scaduti di carica ai sensi degli artt. 29 e 38 dello Statuto e per ratificarne le eventuali cooptazioni dei primi ai sensi del comma 2 dell'art. 37;

d) per trattare ogni argomento di competenza posto all'ordine del giorno per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domande dei Sindaci o Sindaco Unico, se previsto, e dei Soci.

Le domande dei Soci devono essere proposte al Presidente e a questi recapitate, con argomentata motivazione scritta, entro il mese di novembre al pari di quelle del Socio che intenda candidarsi a cariche direttive ed eventuali cariche sindacali.

Art. 18) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi di cui alle lettere a) e h) dell'art. 15 dello Statuto, nonché quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o Sindaco unico, **se previsto**, o da almeno il dieci per cento degli iscritti.

Art. 21) Prima convocazione

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando interviene almeno un ventesimo dei Soci.

Le delibere sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per modificare lo Statuto Sociale, occorre l'intervento di almeno due decimi dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, devono essere presenti i tre quinti dei Soci.

Nei casi dei due commi che precedono, le deliberazioni devono essere approvate dai quattro quinti dei presenti.

Art. 29) Elezione, cariche e incompatibilità

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei Soci **con votazione a scrutinio segreto**.

Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere.

I mandati e le cariche sono gratuiti: sono esclusivamente rimborsabili le spese documentate riguardanti la realizzazione delle finalità associative.

Non può far parte del Consiglio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti o collaboratori fissi dell'Associazione.

Art. 31) Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo:

a) amministra il patrimonio sociale;

- b) redige i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) esprime l'accettazione di donazioni e lasciti all'Associazione, salvo per quelli impositivi di vincoli, regolamentati dall'ultima parte della lettera i) dell'art. 15 dello Statuto;
- d) formula le proposte di cui all'articolo 7, comma 2, e assume le deliberazioni di cui agli articoli 10, 19, comma 1 e 32, lettera c, dello Statuto;
- e) predispone gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- f) individua ed attiva, in favore degli iscritti, servizi mutualistici finalizzati all'incisiva attuazione e alla diffusione dello scopo associativo;
- g) dispone sull'eventuale destinazione di eccedenze ad operazioni culturali, editoriali, di utilità e di solidarietà sociale, al fine di realizzare e diffondere lo scopo associativo;
- h) stabilisce le modalità della collaborazione con Associazioni di **Promozione Sociale** che perseguano scopi in linea con quelli dello Statuto;
- i) decide sulla eventuale attivazione di servizi complementari alla Cremazione nel presupposto del rispetto della dignità della persona e nella logica di prestazioni rese per utilità sociale;
- l) delibera la stipulazione di convenzioni con le Autorità competenti per l'espletamento del servizio pubblico di cremazione nonché la costituzione di (e/o la partecipazione a) persone giuridiche le cui finalità siano compatibili con quelle associative.
- m) controlla che dipendenti e collaboratori dell'Associazione operino con modalità coerenti con le finalità statutarie e assume le decisioni costitutive e risolutive dei relativi rapporti;
- n) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore;**
- o) fissa le tariffe associative e dei servizi ed esercita ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione che lo Statuto non riservi all'Assemblea e che non contrasti con la legge.**

Art. 34) Il Direttore

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di personale qualificato e precisamente di una figura tecnica quale il Direttore.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Direttore.

Il Direttore non può essere nominato tra i componenti **del** consiglio.

La nomina viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Sempre a maggioranza assoluta e sempre su proposta motivata del Presidente, il Consiglio delibera la revoca del Direttore.

Il Direttore assolve ai seguenti compiti:

- a) esercita le funzioni direttive e organizzative d'ordine gestionale inerenti le attività dell'Associazione, assicurandone il regolare svolgimento;
- b) provvede all'esecuzione dei deliberati del Consiglio;
- c) partecipa alle riunioni del Consiglio – delle quali redige un verbale – e formula pareri non vincolanti sulle deliberazioni da adottarsi;
- d) assiste il Presidente nell'adempimento degli atti di propria pertinenza e competenza.

Art. 38) Consistenza, durata, ricostituzione e incompatibilità

L'Assemblea dei Soci, convocata in via ordinaria, delibera la nomina dell'organo di controllo dell'Associazione ovvero quando le disposizioni di legge applicabili all'Associazione lo prevedono come obbligatorio.

Se previsto **o obbligatorio**, l'Assemblea nomina o un Collegio dei Sindaci o

un Sindaco Unico.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod.civ.

Per quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al Sindaco Unico.

Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono gratuitamente il mandato.

Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico:

- a) vigilano sull'osservanza dello Statuto;
- b) prendono visione, quando lo ritenga opportuno, di ogni atto o documento dell'Associazione redigendo verbali delle verifiche;
- c) intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo, se richiesti, il proprio parere;
- d) presentano all'Assemblea annuale dei Soci una relazione del loro operato e sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio.

Art. 41) Causa di scioglimento

L'Associazione può essere esclusivamente sciolta per deliberazione dei Soci riuniti in Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste ai precedenti artt. 21 e 22 del presente Statuto.

Art. 42) Operazioni

In caso di scioglimento l'Assemblea deve stabilire le modalità della procedura di liquidazione.

Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi e, comunque, ai fini di utilità sociale, **secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. n. 117/2017."**

Fermo ed invariato il resto;

- di dar mandato al Presidente dottor MELCHIONDA VITTORIO, con le generalità sopra indicate, ad apportare al presente atto ed allegato statuto tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste dalle Competenti autorità in sede di approvazione;
- di prendere atto quindi che le modifiche deliberate avranno efficacia dopo l'approvazione da parte della regione Emilia Romagna ai fini dell'iscrizione nel Registro generale delle persone giuridiche.

Il dottor MELCHIONDA VITTORIO consegna a me Notaio il nuovo testo dello Statuto Sociale che viene allegato al presente verbale con la lettera **"B"**, previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio che ne ho omesso la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente e dall'assemblea.

Ai fini della voltura ed annotazione del presente atto, il Comparente, nella qualità, dichiara che la Società non è intestataria di beni mobili registrati, ma è intestataria di beni immobili.

Il Presidente pertanto autorizza il competente Ufficio dell'Agenzia del Territorio ad eseguire le relative volture ed annotazioni con esonero da ogni responsabilità al riguardo.

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare, il Comparente dichiara sciolta la presente riunione assembleare alle ore 19,45 (diciannove e quarantacinque).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi

meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto al Comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 19,50 (diciannove e cinquanta).

Consta di nove fogli per diciotto facciate scritte fin qui.

FIRMATO: VITTORIO MELCHIONDA

RITA MERONE - Notaio

ALLEGATO "A" AL MIO REP. 61.184/30.966

SOCI PRESENTI:

ALICE SPIGA

ANNALISA PESSION

MONICA MISCHIATTI

ROBERTO DALLE NOGARE

NICCOLO' STANZANI MASERATI

GLORIA MASINA

VITTORIO MELCHIONDA

MARIA- GRAZIA GRILLANDA

SOCI DELEGATI:

LUCIANA VARIGNANI rappresentata da ANNALISA PESSION

SILVANA TILOMELLI rappresentata da GLORIA MASINA

GINA TARTARI rappr. da GLORIA MASINA

ALESSANDRO POZZI rappr. da GLORIA MASINA

FULVIA TAROZZI rappr. da ALICE SPIGA

ALESSANDRO REMIGIO rappr. da ALICE SPIGA

MARA BARTOLUCCI rappr. da ALICE SPIGA

ANDREA MONDINI rappr. da ALICE SPIGA

FEDERICA DODI rappr. da ALICE SPIGA

FRANCESCO MICHELE MASERA rappr. da VITTORIO MELCHIONDA

ANDREA MUZZARELLI rappr. da VITTORIO MELCHIONDA

FIRMATO: VITTORIO MELCHIONDA

RITA MERONE - Notaio



SO.CREM BOLOGNA

Società di cremazione

S T A T U T O

SO.CREM Bologna fu fondata nel 1889 e fu eretta in Ente Morale con l'approvazione dello Statuto da parte del Regio Decreto del 19 novembre 1899 assumendo la veste di associazione riconosciuta (cioè con autonomia patrimoniale che esclude la personale responsabilità patrimoniale degli amministratori). È iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Bologna e, attualmente, è un Ente non profit (Decreto 4 dicembre 1997, n. 460 sugli Enti non commerciali e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e rientra fra le Associazioni di Promozione Sociale (Legge 7 dicembre 2000, n. 383) secondo tempestivi e puntuali adeguamenti del suo Statuto.

Il primo Statuto fu approvato dalla Assemblee del 23 e del 28 gennaio 1899.

Le modifiche successive vennero apportate dalle Assemblee del 22/06/1899, del 27/07/1899, del 25/10/1899, del 29/12/1954, del 01/04/1979 e del 07/03/1992 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 326 del 11/06/1992);

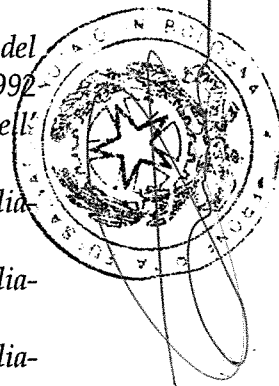
del 05/03/1994 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 582 del 23/06/1994);

del 29/03/1995 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 734 del 22/09/1995);

del 19/04/1998 (approvate con decreto del Presidente della Giunta Emilia-Romagna n. 275 del 06/07/1998);

del 07/04/2001 e del 05/04/2003 (approvate con determinazione del Dirigente Regione Emilia-Romagna n. 015903 del 20/11/2003);

del 08/04/2015 (approvate con determinazione del Direttore Generale agli Affari Istituzionali e Legislativi n. 5951 del 14/05/2015).



COSTITUZIONE E SCOPO

Art. 1) Costituzione e denominazione

E' costituita in Bologna una Associazione di Promozione Sociale denominata "SOCIETÀ DI CREMAZIONE - SO.CREM Bologna APS" per brevità, anche SO.CREM BOLOGNA APS.

Art. 2) Finalità

L'Associazione ha come scopo la Creazione delle salme e lo svolgimento di ogni attività attinente e connessa, da realizzarsi, senza fini di lucro, nella più efficace tutela della dignità umana e nel rispetto del sentimento della pietà verso i defunti:

- 1) sollevando i congiunti dall'onere delle pratiche che l'ordinamento impone per la cremazione con l'obiettivo della loro massima speditezza;
- 2) predisponendo un servizio che consenta il raccoglimento commemorativo con modalità coerenti con la volontà e, comunque, con l'impostazione ideologica del defunto, ferma l'osservanza dei principi costituzionali vigenti;
- 3) curando che eventuali oneri della cremazione siano contenuti nei minimi di spesa se non completamente coperti dai pubblici sovvenzionamenti;
- 4) operando affinché le modalità della dispersione delle ceneri siano ammesse col solo limite dell'ossequio della volontà del defunto secondo il comune senso di pietà dell'evento.

L'Associazione potrà in essere, quale mandataria speciale del Socio, ogni comportamento necessario per attuarne la volontà di cremazione e di destinazione delle ceneri.

L'Associazione, quale attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.Lgs. n. 117/2017, organizza iniziative culturali, mutualistiche, editoriali, di utilità sociale e di solidarietà idonee all'incisiva attuazione e alla diffusione dello scopo associativo.

L'Associazione collabora con Associazioni di Promozione Sociale che perseguano finalità analoghe e con altre Società di Creazione per la migliore realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto.

L'Associazione, per il conseguimento dei propri scopi, potrà assumere iniziative, anche di natura commerciale, connesse ed affini, utili alla realizzazione degli scopi associativi e ad essi attinenti, sia direttamente che indirettamente.

SOCI

Art. 3) Iscrizione

Può iscriversi alla Associazione ogni persona, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che abbia compiuto i diciotto anni di età o, se minore, quando esprima assenso chi esercita su di essa la potestà.

Art. 4) Ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda di ammissione su apposito modulo indirizzato al Consiglio Direttivo dell'Associazione, accompagnata dal pagamento della quota associativa.

La qualità di socio si acquista automaticamente con la presentazione della domanda di ammissione e il pagamento della quota associativa.

Nel caso la domanda di ammissione a socio venga rigettata, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 23 D. Lgs n. 117/2017.

Art. 5) Categorie

I Soci si distinguono in Soci Effettivi ed Onorari; sono esclusi vincoli associativi a termine.

Art. 6) Soci Effettivi

I Soci Effettivi sono coloro che aderiscono per iscritto allo scopo dell'Associazione.

Art. 7) Soci Onorari

I Soci Onorari sono coloro che favoriscono, con operatività efficiente, le finalità dell'Associazione ed il cui apporto si dimostri utile per consolidarle e diffonderle.

Essi sono esentati dagli oneri associativi.

La proclamazione a Socio Onorario, che, per i non soci ne presuppone l'accettazione scritta a divenire Soci, deve essere effettuata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 8) Diritti

Tutti i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote associative ed i Soci Onorari hanno diritto di intervenire alle Assemblee; di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno; di ricoprire le cariche sociali.

Tutti i Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Il Socio che intende esercitare tale diritto, dovrà previamente avvisare il Presidente che metterà a disposizione i libri sociali per la loro consultazione.

Il Socio può ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 9) Recesso ed esclusione

Il Socio che recede dall'Associazione non ha diritto di retrocessione delle somme versate per iscrizione e quote associative.

Il Socio che non versa la quota associativa per tre anni consecutivi può essere escluso con provvedimento del Consiglio Direttivo che gli deve essere comunicato per iscritto.

Art. 10) Espulsione

Il Consiglio Direttivo può motivatamente espellere il Socio ritenuto indegno di appartenere all'Associazione qualora abbia tenuto comportamenti che ne contrastino le finalità o costituiscano gravi violazioni degli obblighi statuari.

Il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dell'addebito con termine di cinque giorni per giustificazioni scritte da parte del destinatario, adotta il provvedimento di cui sopra.

La prima assemblea ordinaria dei Soci successiva alla deliberazione del Consiglio Direttivo la esamina in contraddittorio con la presenza dell'interessato. All'esito, l'Assemblea ratificherà o meno la decisione del Consiglio Direttivo.

In caso di ratifica, il provvedimento di esclusione è immediatamente esecutivo ed operante dalla annotazione dello stesso nel libro dei soci.

PROVENTI E PATRIMONIO

Art. 11) Proventi

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

- versamenti dei Soci;
- oblazioni;
- interessi dei capitali accumulati;
- contributi ai costi delle cremazioni;
- qualunque altro introito percepito nell'attuazione delle finalità istituzionali.

Art. 12) Utilizzazione dei proventi

Gli utili e gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve e il capitale rispettivamente realizzati e accumulati in base alle attività svolte ai sensi dell'art. 2, devono essere esclusivamente utilizzati per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo conformemente alle disposizioni dello Statuto e alle delibere della Assemblea.

E' vietata qualsiasi distribuzione di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate, ai Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche con modalità indirette.

Art. 13) Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- rendite accumulate;
- lasciti e donazioni;
- beni mobili e immobili di proprietà.

ORGANI

Art. 14) Organi associativi

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico, organo facoltativo.

ASSEMBLEA

Art. 15) Organizzazione e poteri

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza, dal Vice-Presidente ovvero dal Consigliere più anziano di carica; ne svolge i compiti di segretario il Direttore, e in mancanza, il Consigliere designato dal Presidente.

L'Assemblea delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sulle nomine del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico, se previsto;
- c) sull'approvazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo;

- d) sulla responsabilita' dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilita' nei loro confronti;
- e) sull'espulsione del socio;
- f) sull'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- g) sull'approvazione di eventuali regolamenti;
- h) sullo scioglimento e sulla messa in liquidazione della Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- i) su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, ivi compresi, se proposti dal Consiglio, quelli della proclamazione del Socio Onorario e dell'accettazione di donazioni e lasciti che impongano vincoli all'Associazione.

Art. 16) Tipi di Assemblee

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria; le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i Soci se assunte in conformità allo Statuto.

Art. 17) Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno:

- a) per sentire esporre la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento morale ed economico dell'Associazione, e l'eventuale relazione ex art. 38 del presente Statuto;
- b) per deliberare sul bilancio consuntivo dell'esercizio suddetto e su quello preventivo; precisando che il bilancio consuntivo è presentato agli associati, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale - che si chiude al 31 dicembre di ogni anno - ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione;
- c) per eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico se previsti, ovvero scaduti di carica ai sensi degli artt. 29 e 38 dello Statuto e per ratificarne le eventuali cooptazioni dei primi ai sensi del comma 2 dell'art. 37;
- d) per trattare ogni argomento di competenza posto all'ordine del giorno per deliberazione del Consiglio Direttivo o per domande dei Sindaci o Sindaco Unico, se previsto, e dei Soci.

Le domande dei Soci devono essere proposte al Presidente e a questi recapitate, con argomentata motivazione scritta, entro il mese di novembre al pari di quelle del Socio che intenda candidarsi a cariche direttive ed eventuali cariche sindacali.

Art. 18) Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi di cui alle lettere a) e h) dell'art. 15 dello Statuto, nonché quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta dal Collegio dei Sindaci o Sindaco unico, **se previsto**, o da almeno il dieci per cento degli iscritti.

Art. 19) Modalità delle convocazioni

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, previa delibera di quest'ultimo, con avviso contenente l'ordine del giorno della discussione e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà l'Adunanza.

L'avviso deve essere portato a conoscenza dei soci almeno venti giorni prima di quello della riunione, tramite invio a ciascuno di lettera, anche non raccomandata, o pubblicazione su un quotidiano di diffusione regionale.

Per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria è in facoltà del Consiglio l'adozione, alternativa o cumulativa delle modalità di cui al comma che precede, mentre per quella dell'Assemblea Straordinaria è obbligatoria l'adozione di entrambe.

L'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea può aver luogo anche lo stesso giorno della prima, purché a distanza di almeno un'ora da quest'ultima.

Art. 20) Pubblicità dei bilanci e delle proposte di modifiche statutarie

I bilanci e le proposte di modificazione dello Statuto devono essere esposti presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti la data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 21) Prima convocazione

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando interviene almeno un ventesimo dei Soci.

Le delibere sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Per modificare lo Statuto Sociale, occorre l'intervento di almeno due decimi dei Soci.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, devono essere presenti i tre quinti dei Soci.

Nei casi dei due commi che precedono, le deliberazioni devono essere approvate dai quattro quinti dei presenti.

Art. 22) Seconda convocazione

Le Assemblee sono valide, in seconda convocazione, per deliberare su qualunque oggetto posto all'ordine del giorno, indipendentemente dal numero dei Soci presenti e le delibere assunte sono valide se approvate dalla maggioranza assoluta di essi.

Per modificare lo Statuto sociale è peraltro indispensabile l'approvazione da parte di almeno quattro quinti dei Soci presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione è obbligatoria, anche in tal caso, la presenza dei tre quinti dei Soci e l'approvazione dei quattro quinti dei presenti.

Art. 23) Votazioni

Le votazioni assembleari devono essere fatte per voto palese.

Se si tratta di questioni riguardanti persone, la votazione deve avvenire per scrutinio segreto, salvo nel caso di cui all'art. 7, comma 2 dello Statuto.

E' sempre obbligatorio lo scrutinio segreto se richiesto da almeno dieci Soci.

Art. 24) Diritto di intervento

L'intervento dei Soci alle Assemblee deve essere personale e ciascuno di essi ha diritto ad un solo voto.

E' consentito che ciascun Socio rappresenti altri Soci purché su delega scritta, col massimo di cinque.

Art. 25) Elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico

Per la elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci o del Sindaco Unico, se previsto, il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, tre scrutatori onde constatare, durante l'adunanza, l'esito delle votazioni.

Le elezioni possono aver luogo solo dopo l'espletamento dell'incombente di cui al comma che precede e devono essere ultimate prima che l'Assemblea si sciolga.

La votazione non può essere validamente conclusa se non hanno votato tutti i Soci presenti nella sala.

Dall'esito delle votazioni deve essere redatto un verbale sottoscritto dagli scrutatori.

Art. 26) Esclusioni dalle votazioni

I membri del Consiglio Direttivo hanno facoltà di non partecipare al voto sull'approvazione dei bilanci annuali e nelle deliberazioni attinenti il loro operato.

Art. 27) Verbalizzazioni

I verbali delle adunanze dell'Assemblea, compilati dal Direttore o da chi ne fa le veci, devono essere trascritti nell'apposito Libro dei Verbali e sottoscritti da chi ha presieduto l'Assemblea e dal segretario verbalizzante nonché dagli scrutatori nei casi di cui all'art. 25 dello Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28) Consistenza e poteri

Il Consiglio Direttivo si compone da un minimo di cinque a un massimo di nove membri ed allo stesso sono demandati i poteri di amministrare l'Associazione.

Art. 29) Elezione, cariche e incompatibilità

Il Consiglio viene eletto dall'Assemblea dei Soci **con votazione a scrutinio segreto**.

Il Consiglio nomina nel proprio ambito un Presidente, un Vice-Presidente e un Tesoriere.

I mandati e le cariche sono gratuiti: sono esclusivamente rimborsabili le spese documentate riguardanti la realizzazione delle finalità associative.

Non può far parte del Consiglio chi ha rapporti di parentela, affinità o convivenza con dipendenti o collaboratori fissi dell'Associazione.

Art. 30) Durata

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 31) Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio Direttivo:

- a) amministra il patrimonio sociale;
- b) redige i bilanci consuntivo e preventivo;
- c) esprime l'accettazione di donazioni e lasciti all'Associazione, salvo per quelli impositivi di vincoli, regolamentati dall'ultima parte della lettera i) dell'art. 15 dello Statuto;
- d) formula le proposte di cui all'articolo 7, comma 2, e assume le deliberazioni di cui agli articoli 10, 19, comma 1 e 32, lettera c, dello Statuto;
- e) predispone gli eventuali regolamenti interni dell'Associazione;
- f) individua ed attiva, in favore degli iscritti, servizi mutualistici finalizzati all'incisiva attuazione e alla diffusione dello scopo associativo;
- g) dispone sull'eventuale destinazione di eccedenze ad operazioni culturali, editoriali, di utilità e di solidarietà sociale, al fine di realizzare e diffondere lo scopo associativo;
- h) stabilisce le modalità della collaborazione con Associazioni di Promozione Sociale che perseguano scopi in linea con quelli dello Statuto;

i) decide sulla eventuale attivazione di servizi complementari alla Cremazione nel presupposto del rispetto della dignità della persona e nella logica di prestazioni rese per utilità sociale;

l) delibera la stipulazione di convenzioni con le Autorità competenti per l'espletamento del servizio pubblico di cremazione nonché la costituzione di (e/o la partecipazione a) persone giuridiche le cui finalità siano compatibili con quelle associative.

m) controlla che dipendenti e collaboratori dell'Associazione operino con modalità coerenti con le finalità statutarie e assume le decisioni costitutive e risolutive dei relativi rapporti;

n) nomina, su proposta del Presidente, il Direttore;

o) fissa le tariffe associative e dei servizi ed esercita ogni atto di ordinaria e di straordinaria amministrazione che lo Statuto non riservi all'Assemblea e che non contrasti con la legge.

Art. 32) Il Presidente

Il Presidente:

a) ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione;

b) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea nonché quelle del Consiglio di cui attua le deliberazioni ponendo in essere ogni attività, negozio ed incombenza funzionale e connessi;

c) rappresenta l'Associazione in giudizio previa specifica delibera del Consiglio;

d) assume per conto dell'Associazione, le funzioni di mandatario "post mortem" di un Socio e di qualsiasi altra persona con riferimento alle disposizioni di ultima volontà relative alla cremazione e alla dispersione delle ceneri;

e) relaziona ogni anno l'Assemblea sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e sull'operato del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 33) Tesoriere

Il Tesoriere controlla che incassi, pagamenti, ed ogni operazione finanziaria, vengano effettuati nel rispetto delle disposizioni vigenti applicabili all'Associazione.

Art. 34) Il Direttore

Il Consiglio Direttivo potrà avvalersi di personale qualificato e precisamente di una figura tecnica quale il Direttore.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Direttore.

Il Direttore non può essere nominato tra i componenti del consiglio.

La nomina viene deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Sempre a maggioranza assoluta e sempre su proposta motivata del Presidente, il Consiglio delibera la revoca del Direttore.

Il Direttore assolve ai seguenti compiti:

a) esercita le funzioni direttive e organizzative d'ordine gestionale inerenti le attività dell'Associazione, assicurandone il regolare svolgimento;

b) provvede all'esecuzione dei deliberati del Consiglio;

c) partecipa alle riunioni del Consiglio - delle quali redige un verbale - e formula pareri non vincolanti sulle deliberazioni da adottarsi;

d) assiste il Presidente nell'adempimento degli atti di propria pertinenza e competenza.

Art. 35) Organizzazione e convocazioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente sei volte all'anno e, straordinariamente, quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne facciano richiesta almeno quattro dei suoi componenti.

Le convocazioni devono essere effettuate tramite avviso contenente l'ordine del giorno a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di cinque giorni prima della adunanza e, in caso di urgenza, almeno 48 ore prima.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano in carica.

In assenza del Direttore, ne assume i compiti di verbalizzazione della riunione il Consigliere presente designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

Art. 36) Riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se presente la maggioranza assoluta dei membri: è fatto divieto di deleghe.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Gli atti del Consiglio devono essere verbalizzati con sottoscrizioni apposte dal Presidente e dal Direttore o da chi ne fa le veci.

Le votazioni devono sempre essere effettuate per voto palese.

Art. 37) Decadenza dei componenti e ricostituzione del Consiglio

Il Consigliere che manca ingiustificatamente per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, è dichiarato decaduto dall'incarico.

Qualora vengano a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza assoluta dei componenti eletti, il Consiglio deve procedere alla propria ricostituzione tramite la cooptazione di soci disponibili a ricoprire tale carica.

La prima assemblea ordinaria deve essere investita della relativa ratifica.

COLLEGIO DEI SINDACI O SINDACO UNICO

Art. 38) Consistenza, durata, ricostituzione e incompatibilità

L'Assemblea dei Soci, convocata in via ordinaria, delibera la nomina dell'organo di controllo dell'Associazione ovvero quando le disposizioni di legge applicabili all'Associazione lo prevedono come obbligatorio.

Se previsto o obbligatorio, l'Assemblea nomina o un Collegio dei Sindaci o un Sindaco Unico.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod.civ.

Per quanto compatibili, le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche al Sindaco Unico.

Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico durano in carica tre anni, sono rieleggibili e svolgono gratuitamente il mandato.

Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Unico:

- a) vigilano sull'osservanza dello Statuto;
- b) prendono visione, quando lo ritenga opportuno, di ogni atto o documento dell'Associazione redigendo verbali delle verifiche;
- c) intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo, se richiesti, il proprio parere;
- d) presentano all'Assemblea annuale dei Soci una relazione del loro operato e sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio.

STENDARDO

Art. 39) Titolarità e custodia

La Associazione ha un proprio Stendardo che deve essere conservato presso l'Ara Crematoria.

Art. 40) Utilizzazione

Lo Stendardo può essere richiesto per venir posto al seguito del feretro dei Soci defunti e presenziare alla Cremazione e ad altre cerimonie pubbliche

SCIOGLIMENTO

Art. 41) Causa di scioglimento

L'Associazione può essere esclusivamente sciolta per deliberazione dei Soci riuniti in Assemblea straordinaria e con le maggioranze previste ai precedenti artt. 21 e 22 del presente Statuto.

Art. 42) Operazioni

In caso di scioglimento l'Assemblea deve stabilire le modalità della procedura di liquidazione.

Esaurita la procedura, i fondi residui e i ricavi dei realizzi dei beni mobili ed immobili devono essere destinati ad altre associazioni con scopi analoghi e, comunque, ai fini di utilità sociale, **secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs. n. 117/2017.**

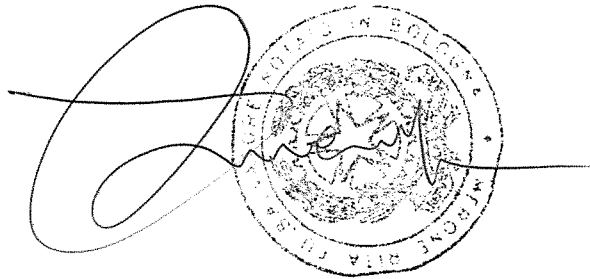
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43) Regolamenti interni

Un eventuale regolamento stabilisce le modalità per l'uso dell'Ara Crematoria, per i servizi commemorativi, per la conservazione e la dispersione delle ceneri.

Altro eventuale regolamento detta le norme riguardanti l'Amministrazione dell'Associazione.

Vittorio Melchiorre



Certifico io sottoscritto, dott.ssa Rita Merone, notaio in Bologna, iscritto nel distretto notarile di Bologna, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con gli annessi allegati su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 22.

Bologna, li 25 novembre 2022 nel mio studio in via Del Monte n. 8

Firmato digitalmente: Rita Merone Notaio



Firmato digitalmente da RITA MERONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA:80070730371